

Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 169 del 09/02/2023
(aggiornata alla Ordinanza 235/2025)

Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024

Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi.

Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023

Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024

Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023
(GU n.85 del 11-4-2024)

Ordinanza n. 200 del 7 agosto 2024

Prime disposizioni di coordinamento per l'attuazione dell'Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.
(GU n.212 del 10-9-2024)

Ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024

Disposizioni e proroga termini in materia di ricostruzione privata Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022, n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024
(GU n.50 del 1-3-2025)

Ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025

Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche alle Ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022 (TURP), n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.
(GU n.196 del 25-8-2025)

INDICE

Articolo 1 – (Danni gravi)	6
Articolo 2 – (Domande connesse a misure di assistenza abitativa).....	6
Articolo 3 – (Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive)	6
Articolo 4 – (Differimento termini previsti dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023).....	7
Articolo 5 – (Efficacia e disposizioni finali)	7

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024

Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023

(GU n.85 del 11-4-2024)

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: *“Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato”*;

Visto l'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 Aprile 2017, n. 45 con il quale è stata disposta l'acquisizione a titolo oneroso, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, di unità immobiliari ad uso abitativo agibili da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia

a partire dal 24 agosto 2016, situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F;

Considerato che l'articolo 5 della OCDPC n. 510 del 27 febbraio 2018 e l'articolo 1 della OCDPC n. 538 del 10 agosto 2018 hanno autorizzato, rispettivamente il Comune di Tolentino e i Comuni di Pieve Torina ed Amandola a realizzare in luogo delle SAE nei propri territori unità abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa;

Considerato che l'articolo 4 della OCDPC n. 553 del 31 ottobre 2018 e l'articolo 2 della OCDPC n. 581 del 15 marzo 2019 hanno autorizzato, rispettivamente, i Comuni di Monterinaldo e Falerone a porre in essere interventi edilizi funzionali a rendere abitabili immobili di proprietà pubblica finalizzati a contrastare il disagio abitativo in luogo delle SAE;

Ritenuto che anche per le forme di assistenza abitativa alternative alle SAE relative ad immobili acquisiti ai sensi del decreto legge numero 8 del 2017, ad immobili realizzati ai sensi delle citate OCDPC n. 510 del 2018, 553 del 2018, 538 del 2018, 581 del 2019 o immobili comunque messi a disposizione dai Comuni o da altri soggetti pubblici nonché ai MAPRRE si debba applicare la medesima disciplina prevista per le SAE in merito alla presentazione nei termini della domanda della per la ricostruzione;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Preso atto che con ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata GE.DI.SI.;

Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante “Correzioni e integrazioni alla Ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018”;

Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante “Correzioni e integrazioni alla Ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all’Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022”;

Viste

l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante “*Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica*”, la quale stabilisce:

- all'art. 2, che “*Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.*”
- all'articolo 6 che *La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il “SAL straordinario” al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, è prorogata al 31*

dicembre 2023. Tale misura è alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del Testo Unico approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

- l'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023 recante Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata la quale stabilisce:

all'articolo 1 comma 2 Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023.

l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi la quale stabilisce:

all'articolo 1 comma 3 Per gli edifici classificati con esito "E" delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi.

all'articolo 2 comma 2 Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di 150 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.

all'articolo 2 comma 3 Nel caso in cui non sia possibile, in ragione di comprovati e documentati impedimenti indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento, il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici 5 è di 150 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Tenuto conto che l'art. 105 del citato Testo unico della ricostruzione privata prevede che:

“1.Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.

2.Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili

messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale”;

Ritenuto che con ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023 si è proceduto a un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti per le diverse tipologie procedurali tenendo conto delle priorità relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023 sono emerse criticità interpretative e di coordinamento con la disciplina delle misure emergenziali di assistenza abitativa, anche sotto il profilo della tempistica, contenuta nelle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

Richiamato il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario Straordinario, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto dalle Regioni territorialmente interessate e dalla Protezione Civile in Cabina di Coordinamento Sisma 2016 del 20 dicembre 2023 circa l'introduzione di nuovi termini, nonché nel corso della riunione del 23 gennaio 2024 presso il Dipartimento della Protezione Civile;

Ravvisata la necessità, in attuazione del sopra citato Protocollo del 13 gennaio 2022 di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione in coerenza con le rispettive competenze;

Ritenuto, pertanto, al fine del raggiungimento degli obiettivi condivisi nel richiamato Protocollo del 13.01.2022, di dover:

- abrogare l'ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023;
- uniformare il termine del 30.06.2024 – già previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023
- per la presentazione della domanda di contributo da parte dei proprietari che fruiscono dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione da Comune o da altri soggetti pubblici con i diversi termini previsti dall'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2024 per la presentazione delle domande di contributo da parte dei proprietari percettori di CAS;
- riallineare al 30 giugno 2024 i termini previsti dall'art. 2 comma 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023;
- di abrogare l'art. 3 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023.

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento dell'8 Febbraio 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria;

D I S P O N E

Articolo 1 – (Danni gravi)

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**¹, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.
2. All'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “*alla data del 30 giugno 2024*”
3. All'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio

Articolo 2 – (Domande connesse a misure di assistenza abitativa)

1. Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del **contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**², dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'articolo 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.
2. È abrogato l'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023.

Articolo 3 – (Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive)

¹ Parole sostituite dall'art. 4 c. 1 dell'Ordinanza n. 213 del 23/12/2024.

² Parole sostituite dall'art. 2 c. 1 dell'Ordinanza n. 200 del 07/08/2024.

1. Per la presentazione delle domande di ricostruzione relative ad edifici danneggiati con esito “E” destinati ad attività economiche e produttive, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali che in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, beneficiano della delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 o all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 il termine definitivo è fissato alla data del **31 dicembre 2025**³, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. In caso di oggettive e dimostrate ragioni impeditive, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici il termine di presentazione della domanda è di 150 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva.

Articolo 4 – (Differimento termini previsti dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023)

1. Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024.

Articolo 5 – (Efficacia e disposizioni finali)

1. La presente ordinanza abroga e sostituisce integralmente l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 165 del 21 dicembre 2023.
2. Fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 e all'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 142 del 30 maggio 2023.
3. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della presente ordinanza, in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 13 gennaio 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, avente ad oggetto “il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzioni” le Pubbliche Amministrazioni competenti possono adottare i provvedimenti di secondo grado di cui al Capo IV-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 volti a riesaminare i provvedimenti di rigetto e/o di sospensione delle misure di assistenza abitativa eventualmente adottati in forza delle previgenti disposizioni contenute nelle Ordinanze del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 165 del 21 dicembre 2023.

³ Parole sostituite dall'art. 4 c. 1 dell'Ordinanza n. 235 del 2/7/2025 precedentemente sostituite dall'art. 4 c. 2 dell'Ordinanza n. 213 del 23/12/2024.

4. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
5. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli